

N. 1375

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE CAROLIS, RIGO, DUVA, OCCHIPINTI,
PAPINI, MELONI, CARUSO Luigi e FIORILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1996

Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Sono anni che il sistema fieristico italiano sta attendendo una legge-quadro che regoli adeguatamente la materia.

La vigente normativa statale sulle fiere si fonda sul regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607. Questo quadro normativo è rimasto sostanzialmente immutato sino all'entrata in vigore dell'ordinamento regionale ed alla conseguente attribuzione di rilevanti funzioni amministrative in materia fieristica in capo alle regioni per effetto del trasferimento di cui all'articolo 117 della Costituzione. Questo trasferimento, iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, è stato seguito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il quadro che ne discende delinea un'ampia potestà delle regioni ordinarie in materia fieristica, riservando allo Stato funzioni amministrative residuali concernenti gli Enti fieristici internazionali (Milano, Bari e Verona), la formazione e la tenuta del calendario fieristico nazionale, l'organizzazione delle esposizioni universali e l'attribuzione della qualifica di internazionalità alle manifestazioni fieristiche. Con l'ingresso delle regioni sulla scena del sistema fieristico, al vecchio corpo normativo che si caratterizzava per un forte accentramento statalista, si è aggiunto il corpo normativo regionale costituito dalle leggi emanate dalle singole regioni, a partire dagli anni '80. Le varie leggi regionali, pur discostandosi fra di loro per molti aspetti, hanno sostanzialmente continuato a considerare l'attività fieristica come attività pubblicitaria riservandola a soggetti pubblici e a soggetti privati con determinati requisiti statuari fra cui, preminente, quello della mancanza di ogni scopo di lucro. La situazione che si è venuta a creare non è delle più felici. La completa mancanza di coordinamento fra le varie regioni ha fatto sì che venissero pregiudicate la corretta formazione e la funzione stessa del calendario ufficiale

delle manifestazioni, che dovrebbe costituire lo strumento di programmazione dell'assetto fieristico teso ad evitare l'accavallarsi delle manifestazioni e il loro proliferare, e che non venissero adottati criteri comuni per l'attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche. In effetti le competenze dell'autorità centrale risultano allo stato attuale molto indebolite malgrado il sopravvenuto decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390 («decreto Casse»») che è venuto a chiudere le stalle quando ormai i buoi erano fuggiti. Da parte loro i governi regionali non hanno generalmente brillato nello svolgimento delle proprie funzioni spesso rifugiandosi in una gestione burocratica dell'ordinario amministrativo che si è rivelato tendenzialmente succube alle esigenze di localismi non sempre giustificati. Gli stessi Enti fieristici, in assenza di chiari indirizzi da parte dei governi regionali, hanno dovuto molto spesso tracciare autonomamente le proprie strategie di sviluppo in un mercato che si stava e si sta facendo ogni giorno più difficile e trafficato.

Tutto ciò ha comportato problemi di scarsa affidabilità e dequalificazione del sistema fieristico italiano, soprattutto in campo internazionale.

Nell'attesa di una legge-quadro che venisse a coprire le lacune sopra evidenziate sono cambiati il quadro economico e lo scenario fieristico internazionale. Lo stesso sistema fieristico italiano è passato attraverso una profonda trasformazione dovuta sia al mutare delle esigenze della domanda sia all'innovazione nei modi di prestazione del servizio stesso. Tale trasformazione ha via via cambiato anche le aspettative relative a questa nuova legge attorno al cui testo non si è ancora riusciti a trovare un accordo che sia condivisibile da tutti i principali attori del sistema fieristico per le contrastanti e mutevoli esigenze delle parti in causa. In questo contesto il sistema fieristico italiano - il secondo in Europa per dimensione, dopo quello tedesco - è continuato, salvo la

battuta di arresto dovuta alla recente crisi, a crescere seguendo lo sviluppo economico del Paese in una situazione nella quale il nuovo si è confuso col vecchio ed ai tradizionali protagonisti se ne sono aggiunti di nuovi rivelando sempre più l'inadeguatezza dell'attuale assetto normativo sia in relazione alle esigenze di sviluppo dell'economia, sia in relazione all'affermarsi all'estero di sistemi fieristici più avanzati, sia, infine, in relazione alla incompatibilità di molte sue parti con la normativa comunitaria in materia di libera concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.

Una legge-quadro sulle Fiere deve perciò prendere le mosse dagli effettivi problemi che oggi caratterizzano il settore e dare una risposta precisa a quegli interrogativi che oggi condizionano lo sviluppo del nostro sistema fieristico.

Premesso che un efficace sistema fieristico è un'innegabile strumento di crescita del sistema economico generale oltre che delle economie delle zone di localizzazione delle sedi espositive, l'esigenza fondamentale è quella di garantire una maggiore snellezza ed aderenza alle dinamiche di mercato rispetto ai meccanismi attuali, del tutto inadeguati a disciplinare efficacemente il fenomeno fieristico. Quanto sopra nella considerazione che in questi anni è emersa, soprattutto in campo economico, una nozione di «interesse pubblico» sempre meno legato ad una concezione di interesse riferito ad una collettività astratta e sempre più identificabile, invece, come «interesse collettivo», un interesse cioè ove un insieme di soggetti, anche in conflitto fra loro, convergono nel definire regole e momenti di collaborazione per la loro crescita ricorrendo sempre più spesso a strumenti propri del diritto privato ed alle dinamiche proprie del libero mercato.

Il lavoro qui proposto ha l'ambizione, in realtà non piccola, di tracciare le linee fondamentali di una regolamentazione chiara e funzionale agli interessi della pluralità dei soggetti che interagiscono nel sistema fieristico, siano essi enti autonomi Fieristici proprietari e gestori di sedi espositive,

aziende speciali, società di capitale a prevalente presenza pubblica, organizzatori pubblici o privati di manifestazioni fieristiche, associazioni di categoria, espositori, visitatori e tutti quei soggetti che, a qualche titolo, fanno parte del cosiddetto indotto fieristico. Una regolamentazione che riconosca la rilevanza del fenomeno fieristico per un sistema produttivo, come quello italiano, fortemente orientato ai mercati internazionali e caratterizzato da un diffuso sistema di piccole e medie imprese per le quali il «bisogno di fiere» è senz'altro maggiore di quanto non lo sia per la grande industria. Per dare un'idea della dimensione del fenomeno basti osservare che gli utenti nazionali delle manifestazioni fieristiche sono circa 100.000 imprese con una media di nove dipendenti, che per le aziende italiane la partecipazione a fiere copre circa il 30 per cento del *budget* destinato a comunicazione e promozione e che il mercato fieristico italiano vale nel suo complesso oltre 11.000 miliardi. Da qui il ruolo strategico che ha assunto e ancor più può assumere il nostro sistema fieristico nella promozione e nella commercializzazione dei beni e dei servizi nazionali e la necessità di garantire al massimo grado la sua qualificazione e la sua aderenza alle dinamiche del mercato.

Per ottenere il suddetto obiettivo i firmatari del presente disegno di legge ritengono che debba essere assicurata una normativa.

Il testo proposto innova profondamente rispetto al precedente ordinamento della materia e cerca di rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze sopra esposte.

L'articolo 1 stabilisce i principi fondamentali in materia fieristica per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e si pone come norma fondamentale di riforma economica-sociale per la legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Questo articolo contiene una grossa novità poichè colloca l'attività fieristica nell'ambito delle attività economiche organizzate sottraendolo all'ambito pubblicistico cui era stato finora riservato. È questo uno degli aspetti più sostanziali della riforma che considera l'attività fieristi-

ca fra le normali attività economiche da svolgersi in forma di impresa e quindi con l'applicazione dei normali criteri del rischio imprenditoriale. Il riferimento alla normativa dell'Unione europea è esplicito, anche se è evidente che la particolare rilevanza che il fenomeno fieristico ha nell'ambito del sistema economico nazionale impone determinate «cautele» ed «attenzioni» che evitino da un lato lo scatenarsi di fenomeni di concorrenza selvaggia e dall'altro quello del formarsi di posizioni dominanti che penalizzano, quanto l'eccessiva frammentazione, la crescita ordinata di un mercato efficiente.

L'articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie utilizzate nel presente disegno di legge: di fondamentale importanza, oltre la definizione di cosa si intende per manifestazione fieristica - definizione che rimane pur sempre indicativa di una realtà in veloce divenire tenuto conto anche delle opportunità offerte nel campo delle comunicazioni dalla tecnologia - anche la distinzione fra «soggetti pubblici» e «soggetti privati» assunta prendendo come criterio distintivo dei soggetti che svolgono attività fieristica la presenza o meno di capitali pubblici, o prevalentemente pubblici, nel loro capitale o nel loro fondo, e prescindendo completamente dalla loro forma giuridica.

L'articolo 3 delimita gli ambiti di applicazione della legge di riforma per quanto riguarda sia i soggetti organizzatori che le attività che possono essere definite come manifestazioni fieristiche.

Sotto il primo profilo il principio adottato è quello della massima liberalizzazione - fatte salve le limitazioni di legge e di regolamento poste a tutela e salvaguardia degli utenti del servizio fieristico - sotto il secondo profilo è stata ripresa una distinzione comunemente accettata fra fiere generali, fiere specializzate e mostre mercato che, pur non avendo dirette e differenziate conseguenze sul piano giuridico a seconda delle diverse fattispecie, serve a precisare esattamente che cosa deve intendersi, allo stato attuale, come manifestazione fieristica stabilendo che essa è cosa diversa dalle attività puramente commerciali, dalle esposizioni

universali e da altre fattispecie espressamente indicate dalla legge e diversamente disciplinate. Particolarmente importante la previsione, di cui al comma 1, secondo la quale le manifestazioni fieristiche sono finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo. Con tale espressione - pur non escludendo a priori che anche le finalità di lucro possano essere fra quelle sulla cui base si realizzano le manifestazioni fieristiche - si vuol intendere che le stesse non solo devono creare le condizioni per la promozione e la commercializzazione di beni e servizi esposti ma assicurare anche la diffusione delle informazioni sulle evoluzioni del mercato nonché delle tecnologie. Elementi questi indispensabili ai processi di accelerazione dei meccanismi di concorrenzialità ed alla programmazione *ex ante* delle produzioni. Ancora di estrema importanza la previsione di cui al comma 5 secondo cui le manifestazioni fieristiche non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui alla legge 24 dicembre 1971, n. 708, nè costituiscono attività di pubblico spettacolo se svolte in quartieri fieristici riconosciuti come tali ai sensi del presente progetto di legge.

Si tratta di due misure indispensabili per riconoscere all'attività fieristica una valenza diversa ed autonoma rispetto a quella di cinema, teatri, o di altre forme di spettacolo: esse sono finalizzate a favorire l'investimento in immobili esclusivamente vocati alle destinazioni fieristiche piuttosto che a generiche destinazioni polifunzionali quasi sempre, alla prova dei fatti, molto poco funzionali.

Nell'articolo 4 è definita la qualificazione delle manifestazioni fieristiche nei diversi ambiti (internazionale, nazionale, regionale e locale) indicando le amministrazioni deputate all'attribuzione delle varie qualifiche e precisando che le medesime, unitamente all'autorizzazione allo svolgimento di cui all'articolo successivo, rappresentano uno degli elementi in base al quale si realizza, quel coordinamento delle varie iniziative fieristiche teso ad evitare la sovrapposizione e l'interferenza fra di loro di manifestazioni specializzate.

Nell'articolo 5 si stabilisce che tutti i soggetti pubblici e privati di cui al precedente articolo 2 possono organizzare manifestazioni fieristiche previa autorizzazione del Ministero del commercio dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le manifestazioni internazionali e regionale - o provinciale, relativamente alle province autonome - per le manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale, regionale e locale. L'autorizzazione ed il riconoscimento della qualifica sono rilasciate contestualmente con un solo atto e valgono per una edizione della manifestazione oggetto del provvedimento. L'istituto dell'autorizzazione che, nella teoria generale del diritto pubblico, attiene ai limiti ed alle condizioni di esercizio di un diritto, nell'ambito delle attività economiche viene, come in questa occasione, utilizzato anche come strumento di programmazione subordinando la sua concessione all'esistenza di determinati requisiti. Il suddetto uso programmatico dello strumento autorizzativo è alla base dell'accertamento dei requisiti esplicitati al comma 3. Esse tendono, in ossequio agli obiettivi ispiratori della presente legge, a valutare la serietà e l'affidabilità delle istanze presentate, al fine di garantire, in regime di concorrenza, un alto livello qualitativo nell'offerta complessiva di manifestazioni da parte del sistema fieristico nazionale. Le stesse finalizzazioni di ricerca di qualificazione sono alla base del disposto del comma 4 che indica quali sono i soggetti che possono essere autorizzati ad organizzare manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale. Particolarmente innovativa la norma che consente anche agli operatori privati di accedere a questo mercato purchè provvedano a costituire, per gli ammontari ed alle condizioni che saranno determinati sulla base del regolamento di attuazione da emanarsi in esecuzione della presente legge, idonee e congrue garanzie per il corretto adempimento delle loro obbligazioni in ordine all'organizzazione della manifestazione.

All'articolo 6 è stata confermata la previsione della redazione e della tenuta del calendario fieristico nazionale ricollegandosi alle disposizioni recentemente entrate in vi-

gore in forza del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, che consentono finalmente il concreto esercizio, su scala nazionale, della funzione di coordinamento delle attività fieristiche.

L'articolo 7 prevede un preciso sistema sanzionatorio - fino ad oggi non contemplato nell'ordinamento nazionale vigente - stabilendo, oltre a sanzioni economiche, la possibilità di disporre, ad opera del prefetto territorialmente competente, l'immediata chiusura di una iniziativa fieristica non autorizzata, prevedendo altresì a titolo di sanzione l'impossibilità, per i soggetti che hanno violato la legge di svolgere ulteriori attività fieristiche per un certo periodo di tempo.

Una sostanziale novità rispetto all'ordinamento precedente è rappresentato dal contenuto dell'articolo 8 interamente dedicato al Comitato tecnico consultivo, da istituirsi presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Tale Comitato è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e comprende nella propria compagine i rappresentanti di tutti i soggetti più rilevanti dell'attività fieristica. Il compito istituzionale di questo Comitato è quello di coadiuvare il Ministro dell'industria nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del settore fieristico attraverso un monitoraggio costante delle dinamiche di sviluppo del sistema allo scopo di proporre le misure adeguate per assicurarne l'efficienza e l'adeguatezza nei confronti del sistema economico nazionale e la competitività nei confronti dei sistemi fieristici esteri.

Il Comitato tecnico, inoltre, esprime il proprio parere obbligatorio su punti cruciali quali il rilascio della qualifica di internazionalità, l'idoneità di sedi espositive che non siano qualificabili ai sensi della presente proposta di legge come quartieri fieristici, la sussistenza delle capacità organizzative ed economiche dei soggetti privati che richiedono l'autorizzazione ad organizzare manifestazioni internazionali proponendo ammontare e modalità delle garanzie richieste ai medesimi e la formazione del calendario annuale delle manifestazioni.

L'articolo 9 disciplina i quartieri fieristici che vengono definiti come un complesso espositivo immobiliare permanente, di proprietà o nella disponibilità dei soggetti pubblici di cui all'articolo 2, dotato dei requisiti strutturali, infrastrutturali, di servizio, eccetera e destinato, dalla pianificazione urbanistica e territoriale, all'esercizio continuativo di attività fieristiche. Nel presente progetto di legge il mercato dei quartieri resta, quindi più chiuso rispetto a quello degli organizzatori di manifestazioni poichè necessita di maggiori investimenti e stabilità. Le manifestazioni internazionali o nazionali possono svolgersi solo presso i quartieri fieristici per le garanzie date dagli stessi in ordine alla funzionalità delle strutture ed ai servizi offerti. È ammessa, tuttavia, la possibilità di ottenere una autorizzazione in deroga dal Ministero dell'industria, previo accertamento del Comitato tecnico consultivo, sulla effettiva idoneità di altri locali espositivi che, comunque, devono avere gli stessi requisiti strutturali, infrastrutturali, di servizio, eccetera dei quartieri fieristici. Allo scopo di non inflazionare il mercato dei quartieri fieristici, che sarebbe un ulteriore elemento di disturbo all'ordinato sviluppo della più generale attività fieristica, sono previste le misure di cui ai comma 5 e 6.

L'articolo 10 dà la possibilità agli enti fieristici riconosciuti dallo Stato e dalle regioni e agli altri soggetti pubblici di utilizzare forme giuridiche privatistiche per la gestione del proprio quartiere e l'organizzazione di manifestazione fieristiche purchè tale partecipazione sia di maggioranza. A tali società di capitale gli enti fieristici possono conferire, in tutto o in parte, le loro attività. È altresì consentito agli Enti fieristici la partecipazione a società di capitali che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività strumentali o ausiliarie alla gestione del quartiere fieristico o alla organizzazione di fiere. In tal modo non solo si mettono gli Enti fieristici in condizioni di muoversi più agevolmente in armonia col mercato privato ma si pongono anche le basi per un superamento stesso delle tradizionali figure giuridiche degli Enti autonomi fieristici,

delle aziende speciali, eccetera. Ci si è curati, inoltre, di prevedere alcune facilitazioni di carattere tributario e fiscale, limitate nel tempo, per consentire agli Enti fieristici, agli altri soggetti pubblici e agli Enti pubblici proprietari degli immobili utilizzati come quartieri fieristici di procedere a possibili forme di rivalutazione dei propri cespiti immobiliari al fine di consentirne il loro ammodernamento e la loro ristrutturazione. Il comma 5, infine, prevede la possibilità di fusione, scissione o trasformazione ai sensi del codice civile dei vari soggetti pubblici di cui all'articolo 2 lettera *b)* della presente proposta purchè il soggetto risultante da tali operazioni sia una società di capitale a prevalente partecipazione pubblica. Si creano così le premesse per una graduale privatizzazione e conseguente apertura al mercato del settore fieristico assicurando da un lato una adeguato controllo sulla correttezza del comportamento di chi opera nel settore e dall'altro abolendo il monopolio dei vecchi enti fieristici. Le società di capitali, infatti rappresentano il modulo organizzativo più trasparente e più efficace per quanto concerne la capacità di raccogliere fondi e di tutelare i terzi contraenti assicurando, nel contempo, una gestione efficiente e in linea con gli *standard* richiesti dal mercato.

L'articolo 12, infine, attribuisce potestà regolamentare per l'attuazione della legge al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente dei rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. All'autonomia normativa ministeriale è rimessa la definizione dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche ed il rilascio delle autorizzazioni, i criteri per la determinazione delle garanzie da prestarsi a favore degli espositori e dei gestori dei quartieri fieristici da parte dei soggetti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, l'accertamento dell'idoneità ad ospitare manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali di strutture immobiliari non qualificabili come quartieri fieristici e, infine, le procedure di elaborazione e di pubblicizzazione del calendario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia fieristica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economica-sociale della Repubblica.

3. Soggetti pubblici e privati possono esercitare attività fieristica, anche professionalmente, in forma di attività economica organizzata nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge ed in conformità con la normativa dell'Unione europea.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche» la presentazione, la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed effettuate in idonei complessi espositivi, con l'ausilio di una apposita struttura organizzativa, di beni e/o servizi da parte dei produttori e/o dei distributori degli stessi ad un pubblico di visitatori indifferenziato e/o specializzato in modo da offrire, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa del settore o dei settori economici cui l'iniziativa è rivolta;

b) «soggetti pubblici» gli Enti autonomi fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, gli enti pubblici economici aventi finalità fieristiche, le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti dai sud-

detti Enti. Sono altresì equiparati ai «soggetti pubblici» le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che siano proprietarie dei loro complessi immobiliari espositivi o ne abbiano, comunque, la disponibilità;

c) «soggetti privati» tutti gli altri soggetti;

d) «espositori» i produttori, i loro rappresentanti o i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche che partecipano alle stesse per presentare, promuovere o diffondere i loro beni o servizi;

e) «visitatori», coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della manifestazione fieristica.

Art. 3.

(Le manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono poste in essere in forma economica organizzata da soggetti pubblici e privati, così come definiti alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, e sono finalizzate alla qualificazione ed allo sviluppo del sistema economico e delle relazioni commerciali.

2. La presente legge si applica a tutte le manifestazioni fieristiche, così come definite alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

3. Ai fini della presente legge costituiscono manifestazioni fieristiche:

a) le fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico indifferenziato e degli operatori, volte alla promozione ed alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti;

b) le fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici fra loro omogenei o connessi, volte alla promozione ed alla presentazione dei prodotti e dei servizi esposti senza consegna immediata. Le fiere specializzate sono riservate agli operatori

del settore e possono, eventualmente, essere aperte anche al pubblico indifferenziato con esclusione, comunque, di ogni diretta finalità commerciale ed al solo scopo di sensibilizzarlo alle problematiche del settore;

c) le mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei e connessi fra loro, aperte al pubblico indifferenziato ed agli operatori professionali dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti.

4. La presente legge non si applica:

a) alle attività commerciali, svolte anche in forma coordinata, da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dalla legge 28 marzo 1991, n. 112;

c) alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) alle esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione internazionale di Parigi del 22 novembre 1928, così come modificata dal Protocollo di Parigi del 30 novembre 1972, ratificato dalla Repubblica Italiana ai sensi della legge 3 giugno 1978 n. 314;

e) alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;

f) alle esposizioni di beni o servizi effettuate da un unico espositore.

5. Le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui alla legge 24 dicembre 1974, n. 708, nè costituiscono attività di pubblico spettacolo se svolte nei quartieri fieristici di cui all'articolo 10. Qualora in una manifestazione fieristica, alla parte espositiva si accompagni una manifestazione di altra natura, relativamente a quest'ultima trovano applicazione le norme previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu-

gno 1931, n. 773, e dalle altre norme speciali in materia.

Art. 4.

(Qualifica)

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di un progetto dettagliato dell'iniziativa fieristica presentato dal soggetto richiedente, attribuiscono alle manifestazioni fieristiche la qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale tenendo conto dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 13.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche è di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la qualifica di internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la qualifica di nazionale, regionale e locale.

3. La qualificazione e l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, costituiscono elementi di programmazione dei calendari fieristici regionali e nazionale di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Autorizzazione allo svolgimento)

1. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate dai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 ed il loro svolgimento è soggetto all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le manifestazioni internazionali e delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le manifestazioni fieristiche nazionali, regionali e locali.

2. L'autorizzazione e l'attribuzione della qualifica sono rilasciate contestualmente con l'atto di autorizzazione e valgono per una sola edizione della manifestazione oggetto del provvedimento.

3. Il procedimento di autorizzazione è finalizzato ad accertare, sulla base del progetto di cui all'articolo 4, comma 1, ed in relazione alla tipologia ed alla qualifica delle manifestazioni fieristiche, che:

a) il soggetto organizzativo richiedente possieda le capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate, anche in relazione ai risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti iniziative;

b) la sede espositiva sia idonea allo svolgimento della manifestazione sia sotto il profilo degli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti e delle strutture che sotto quello delle necessarie infrastrutture nonché dei servizi offerti;

c) le modalità di partecipazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) non sussistano, nel caso di manifestazioni specializzate, duplicazione ed interferenze rispetto ad altre manifestazioni.

4. Possono altresì organizzare manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale i seguenti soggetti:

a) i soggetti pubblici, o equiparati agli stessi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) le associazioni nazionali imprenditoriali di categoria, relativamente alle manifestazioni specializzate nei settori di loro competenza, direttamente o tramite società di capitale controllate dalle medesime associazioni;

c) soggetti privati, italiani e stranieri, dotati di adeguata struttura organizzativa e capacità economica e che costituiscano idonee garanzie per le obbligazioni assunte nei confronti degli espositori e dei gestori del quartiere fieristico per gli ammontari e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.

Art. 6.

(Calendario)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,

n. 390, sulla base delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale, viene redatto, a cura del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono, entro il 30 dicembre di ogni anno, alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche regionali e locali dell'anno seguente e per le quali è stata riconosciuta la relativa qualifica e concessa l'autorizzazione allo svolgimento.

3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale o regionale non inserite in calendario. Nei casi di concomitanza di manifestazioni fieristiche si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 390.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi secondo le qualificazioni, le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione.

2. In caso di allestimento o svolgimento senza autorizzazione o con qualifica diversa da quella autorizzata, il comune in cui è localizzata la sede espositiva della manifestazione e al quale l'Amministrazione competente indirizza copia del provvedimento di autorizzazione e di riconoscimento della qualifica, assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia dei medesimi provvedimenti al prefetto territorialmente competente perchè disponga l'eventuale esecuzione coattiva. Si applica altresì, nei confronti dei soggetti organizzatori, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

3. I soggetti che hanno organizzato una manifestazione fieristica non autorizzata o con qualificazione diversa da quella autorizzata, non potranno proporre nuove istanze ed ottenere le relative autorizzazioni nei due anni successivi.

4. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000. In caso di recidiva i soggetti organizzatori non potranno proporre nuove istanze ed ottenere le relative autorizzazioni nei due anni successivi.

5. La violazione delle disposizione di cui al presente articolo comporta la perdita degli eventuali contributi o agevolazioni concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

Art. 8.

(Comitato tecnico-consultivo)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato tecnico consultivo per il settore fieristico nominato e regolamentato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto da esperti, dei quali:

a) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi;

b) tre rappresentanti designati dall'Associazione degli enti autonomi fieristici italiani;

c) tre rappresentanti designati da ciascuno degli Enti fieristici internazionali di cui all'articolo 53, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle risorse

agricole e del Ministero del commercio con l'estero;

e) due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

g) due rappresentanti degli organismi associativi nazionali degli Enti promotori di Fiere espressione dei settori della produzione e della distribuzione;

h) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il Comitato coadiuva il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del settore fieristico analizzando le dinamiche di sviluppo del sistema fieristico nazionale e proponendo interventi per assicurarne l'efficienza e l'adeguatezza nei confronti del sistema economico nazionale nonché la competitività nei confronti dei sistemi fieristici esteri;

5. Il Comitato esprime parere:

a) sul rilascio dell'autorizzazione con l'attribuzione della relativa qualifica internazionale;

b) sull'idoneità, previo accertamento, delle sedi espositive quando l'ambito di svolgimento delle manifestazioni fieristiche sia diverso dai complessi espositivi che non possono essere qualificati come «quartieri fieristici» ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

c) sulla sussistenza delle capacità organizzative ed economiche dei soggetti privati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *c)*, proponendo l'ammontare e le modalità delle garanzie da prestarsi da parte dei medesimi;

d) sulla formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

Art. 9.

(I quartieri fieristici)

1. Per quartiere fieristico si intende un complesso espositivo immobiliare permanente di proprietà o nella disponibilità dei soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*). Tale complesso deve essere dotato di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali e destinato all'esercizio di attività fieristiche dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

2. I criteri di idoneità di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento sullo stesso di manifestazioni fieristiche sono fissati nel regolamento di cui all'articolo 12.

3. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale si svolgono nei quartieri fieristici di cui al comma 1.

4. Eventuali deroghe alla norma di cui al comma 3 possono essere autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato sentito il parere della regione territorialmente competente e del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 8, che si accerta della idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale dell'ambito espositivo proposto basandosi sugli appositi criteri previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.

5. Allo scopo di evitare una frammentazione dell'offerta fieristica, nelle province ordinarie che abbiano una popolazione inferiore a 300.000 abitanti è previsto un unico quartiere fieristico nel quale svolgere manifestazioni di rilevanza internazionale o nazionale.

6. Ai fini dell'armonizzazione delle attività del settore fieristico nel territorio nazionale, le regioni prima di approvare varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi quartieri fieristici ovvero per l'ampliamento di quelli già esistenti, acquisiscono il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocato, su ini-

ziativa della regione interessata o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 10.

(Adeguamento degli enti fieristici esistenti)

1. Gli enti autonomi fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle regioni possono costituire società di capitali al cui capitale partecipano in posizione maggioritaria e il cui statuto preveda espressamente, quale scopo sociale esclusivo, la gestione del quartiere fieristico e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche. A tali società gli enti fieristici possono conferire in tutto o in parte le loro attività. Gli enti autonomi fieristici possono altresì partecipare a società di capitali che abbiano per oggetto lo svolgimento di altre attività connesse al settore fieristico. Ai conferimenti degli enti fieristici per la costituzione delle società di capitali di cui al presente comma si applica l'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

2. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), inquadrabili fra i soggetti IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che posseggano beni immobili strumentali anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzio-

nale risultante dal processo di rivalutazione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione, nonchè ai valori correnti.

3. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 2 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 2. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso.

4. Sono ammesse la fusione, la scissione o la trasformazione secondo la procedura prevista dagli articoli 2051 e seguenti del codice civile, fra i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), a condizione che il soggetto risultante da tale operazione sia una società di capitale a prevalente partecipazione pubblica che abbia come scopo sociale quello di gestire un padiglione fieristico e di organizzare manifestazioni fieristiche. Agli atti relativi alle predette operazioni le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, gli amministratori, i revisori o i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le regioni sono tenute a modificare, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, le proprie disposizioni legislative in materia di Fiere in conformità alla presente legge.

4. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

Art. 12.

(Il regolamento di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, che determina in particolare:

a) i requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 3;

b) i criteri per la valutazione dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

c) le modalità, le procedure di elaborazione e pubblicizzazione del calendario nazionale di cui all'articolo 6;

d) i criteri per la determinazione e le modalità delle garanzie da prestarsi, ai sen-

si dell'articolo 4, comma 3, lettera *c*), dai soggetti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche;

e) i criteri per la determinazione dell'idoneità di un complesso immobiliare espositivo ai fini della qualifica di quartiere fieristico;

f) le modalità di accertamento dell'idoneità ad ospitare manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali di strutture immobiliari espositive non qualificabili come quartieri fieristici.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve altresì indicare le modalità per lo svolgimento di controlli statistici e sulle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento della qualifica già ottenuta.